

## **NEWSLETTER LAVORO 01 – 2021**

### **Novità normative:**

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
2. ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
3. PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
4. RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
5. DECONTRIBUZIONE SUD
6. SGRAVI PER LE ASSUNZIONI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
  - a) ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 ANNI
  - b) ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE
  - c) RIENTRO AL LAVORO LAVORATRICI MADRI DOPO IL PARTO
  - d) INPGI - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
7. AGEVOLAZIONI FISCALI "RIENTRO CERVELLI"
8. LAVORATORI FRAGILI e CON DISABILITÀ GRAVE
9. CONGEDO DI PATERNITÀ
10. DETRAZIONI FISCALI LAVORO DIPENDENTE
11. CONTRATTO DI ESPANSIONE PROFESSIONALE
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

### **Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi**

#### **Gennaio 2021:**

1. CCNL TESSILE, ABBIGLIAMENTO - PICCOLA INDUSTRIA
2. CCNL ALIMENTARI - INDUSTRIA
3. CCNL CHIMICA - PICCOLA INDUSTRIA
4. CCNL CREDITO
5. CCNL DIRIGENTI - PICCOLA INDUSTRIA
6. CCNL MINIERE
7. CCNL GOMMA, PLASTICA - INDUSTRIA

## **1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID**

Sono state introdotte ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di FIS previsti in relazione all'emergenza Covid-19.

Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di CIGO;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di CIGD e FIS.

In tale periodo rientrano anche le precedenti domande richieste ed autorizzate ai sensi del D.L. Ristori che ricadano anche parzialmente dopo il 1° gennaio 2021.

Possono beneficiare dei suddetti trattamenti i lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio 2021 e non sarà più dovuto alcun contributo addizionale correlato alla riduzione del fatturato aziendale.

## **2. ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente punto 1, viene riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Tale esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

## **3. PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI**

Viene estesa fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come già previsto dalla normativa precedente, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

#### **4. RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

È stata estesa fino al 31 marzo 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle cosiddette "causali" (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività).

#### **5. DECONTRIBUZIONE SUD**

Viene prorogato, per il periodo 2021-2029, l'esonero contributivo parziale già previsto dal D.L. 104/2020 in favore dei datori di lavoro del settore privato con sedi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari al:

- 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2029, l'agevolazione sarà subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

#### **6. SGRAVI PER LE ASSUNZIONI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE**

##### **a) ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36**

Per il biennio 2021-2022, viene riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di 36 anni di età che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in precedenza.

Tale esonero contributivo è pari al 100% dei contributi INPS a carico datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui, per una durata massima di 36 mesi (48 mesi per aziende con sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'esonero in oggetto spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

La fruizione di tale incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

##### **b) ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE**

---

Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37

MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | ROMA

CF/P.IVA 10264100966 – Tel +39.02.45.47.69.50

Viene confermato uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che, nel biennio 2021-2022, assumono donne:

- disoccupate da almeno 6 mesi residenti nelle regioni svantaggiate;
- disoccupate da almeno 6 mesi che rientrano in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere (vedere Allegato della newsletter);
- disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti.

Tale esonero:

- è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL);
- è fruibile per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato;
- spetta nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per la fruizione di tale incentivo, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.

La fruizione dell'esonero in questione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **c) RIENTRO AL LAVORO LAVORATRICI MADRI DOPO IL PARTO**

La legge di bilancio, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ha destinato 50 milioni di euro per il finanziamento di un apposito Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021.

È demandato ad un decreto interministeriale la funzione di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

### **d) INPGI – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni (sgravi o esoneri contributivi) a beneficio dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori dipendenti, trovano applicazione anche nell'ambito dei rapporti di lavoro giornalistico assicurati presso l'INPGI.

## **7. AGEVOLAZIONI FISCALI “RIENTRO CERVELLI”**

La legge di bilancio consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno

2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Essi possono optare per l'estensione per 5 periodi d'imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo

- a) pari al 10% dei redditi agevolati, relativi al periodo di imposta precedente a quello in cui abbiano esercitato l'opzione, se in presenza di figlio minorenni, anche in affidamento, o a seguito di acquisto, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione, di un immobile, anche in comproprietà, ad uso residenziale in Italia a seguito del trasferimento;
- b) pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo di imposta precedente a quello in cui abbiano esercitato l'opzione, se in presenza di 3 figli minorenni, anche in affidamento, o a seguito di acquisto, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione, di un immobile, anche in comproprietà, ad uso residenziale in Italia a seguito del trasferimento.

Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **8. LAVORATORI FRAGILI e CON DISABILITÀ GRAVE**

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, ai lavoratori fragili o con disabilità grave è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro, equiparando il periodo di astensione al ricovero ospedaliero, ovvero è riconosciuto il diritto al lavoro in modalità smart working. Qualora l'attuale mansione non lo consentisse, è prevista l'adibizione a diversa mansione purché nella stessa categoria e/o inquadramento.

## **9. CONGEDO DI PATERNITÀ**

Elevata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021; viene poi esteso questo congedo ai casi di morte perinatale.

Rimane salva la possibilità che il lavoratore padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

## **10. DETRAZIONI FISCALI LAVORO DIPENDENTE**

Confermate anche per l'anno 2021 le ulteriori detrazioni fiscali spettanti ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di reddito assimilato a lavoro dipendente introdotte dalla finanziaria 2020 in superamento del c.d. "Bonus Renzi".

Tali detrazioni ammontano a 1.200 euro per i redditi fino ai 28.000 euro e decrescono fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro.

## **11. CONTRATTO DI ESPANSIONE INTEPROFESSIONALE**

La finanziaria amplia lo strumento introdotto dal Job Act del contratto di espansione, ovvero la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione. Viene estesa l'applicazione dello strumento anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 prima previsti) e alle imprese con almeno 250 dipendenti nel caso in cui le stesse attuino un accompagnamento a pensione per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza pensionistica utile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Si ricorda che il contratto deve contenere una programmazione dell'assunzione di nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente. Tale processo di formazione può essere svolto attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori a non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione con pagamento da parte dell'azienda di un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

## **12. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA**

- a) **OPZIONE DONNA:** è prevista la proroga di Opzione donna per il 2021 per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020.
- b) **APE SOCIALE:** viene confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale che consente di percepire un'indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

## **Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi**

### **Gennaio 2021:**

#### **1. TESSILE, ABBIGLIAMENTO - PICCOLA INDUSTRIA**

##### **Minimi Retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 25,71 euro lordi, calcolato al livello 4°. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4° sarà di 1.776,86 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

##### **Previdenza Complementare**

Dal 1° gennaio 2021 le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate dello 0,10%.

#### **2. ALIMENTARI - INDUSTRIA**

##### **Copertura assicurativa per il rischio vita**

A partire dal 1° gennaio 2021, l'onere annuo complessivo a carico dell'azienda per la copertura assicurativa per il rischio della vita è stabilito, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in euro 30,00.

##### **Diritto alla bilateralità**

Al fine di una piena universalizzazione delle prestazioni di Welfare, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 20,00 euro lordi mensili per dodici mensilità. Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge.

##### **Fondo Fasa maternità-paternità**

A partire dal 1° gennaio 2021, l'importo della specifica contribuzione mensile a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, da versare al Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), sarà pari a 3,50 euro con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.

##### **Promozione bilateralità di settore**

In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale di Settore, è stabilito il versamento a carico delle imprese, a decorrere dall'1/1/2021, di 2 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASA).

La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l'obbligo di iscrivere lavoratori al FASA.

### **3. CHIMICA - PICCOLA INDUSTRIA**

#### **Previdenza Complementare**

A far data dal 1° gennaio 2021 la contribuzione per la previdenza complementare a carico dell'azienda è incrementata dello 0,10%.

### **4. CREDITO**

#### **Minimi Retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 57,05 euro lordi, calcolato al livello Area 3 Livello 2. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio Area 3 Livello 2 sarà di 2.503,28 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

### **5. DIRIGENTI - PICCOLA INDUSTRIA**

#### **Contribuzione Fondazione IDI**

L'importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è incrementato di 50,00 euro che per l'anno 2020 si intenderà a carico esclusivo delle aziende. Con decorrenza dal 2021 l'importo complessivamente dovuto pari a 350,00 euro sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda.

#### **Minimi Retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 80,25 euro lordi, calcolato al livello Dirigente. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio Dirigente sarà di 2.503,28 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

### **6. MINIERE**

#### **Minimi Retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 42,97 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4 sarà di 1.923,89 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

### **7. GOMMA, PLASTICA - INDUSTRIA**

#### **Minimi Retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 32,85 euro lordi, calcolato al livello E. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio E sarà di 1.824,34 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.



## Allegato A

**Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2019\***

SEZIONI ATECO 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
<b>Agricoltura</b>						
Agricoltura	360	123	483	74,6	25,4	49,2
<b>Industria</b>						
Costruzioni	761	68	830	91,8	8,2	83,6
Ind. estrattiva	21	2	23	89,3	10,7	78,7
Acqua e gestione rifiuti	197	37	234	84,1	15,9	68,2
Ind. energetica	79	27	107	74,3	25,7	48,5
Ind. manifatturiera	2.838	1.025	3.864	73,5	26,5	46,9
<b>Servizi</b>						
Trasporto e magazzinaggio	795	222	1.017	78,2	21,8	56,4
Informazione e comunicazione	340	153	494	68,9	31,1	37,9
Servizi generali della PA	805	431	1.237	65,1	34,9	30,2

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

\*Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2019 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all' 11,6%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

## Allegato B

**Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2019\***

PROFESSIONE (CP2011)	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
92 - Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate	85	2	87	98,1	1,9	96,2
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	634	14	647	97,9	2,1	95,7
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	863	22	884	97,5	2,5	95,1
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	574	15	589	97,5	2,5	95,1
93 - Truppa delle forze armate	109	5	114	95,5	4,5	91,1
91 - Ufficiali delle forze armate	32	2	34	95,0	5,0	90,0
71 - Conduttori di impianti industriali	281	47	328	85,8	14,2	71,6
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	847	142	989	85,7	14,3	71,4
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	124	23	147	84,5	15,5	68,9
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	87	18	105	82,8	17,2	65,7

22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	142	33	175	81,1	18,9	62,2
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	130	35	165	79,0	21,0	58,0
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	16	5	21	77,9	22,1	55,7
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	268	78	346	77,4	22,6	54,9
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali	163	50	213	76,7	23,3	53,4
72 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	496	201	697	71,1	28,9	42,2
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	74	30	104	71,0	29,0	42,0
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	49	26	76	65,2	34,8	30,4
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	273	161	435	62,9	37,1	25,8
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	803	585	1.388	57,8	42,2	15,7
11 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale	40	32	72	55,9	44,1	11,8

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

\*Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2019 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all' 11,6%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.